



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231

## PARTE GENERALE

Documento di proprietà della società PAVI.PRO S.r.l.

Sede legale e operativa: Via Muccioli, 3 – 24064 – Grumello del Monte (BG)

Codice Fiscale / Partita I.V.A. 03652790167


Tel. 035 832730

E-mail [info@pavigroup.it](mailto:info@pavigroup.it)      PEC [pavi.pro@cgn.legalmail.it](mailto:pavi.pro@cgn.legalmail.it)

Sito internet [www.pavigroup.it](http://www.pavigroup.it)

Copia operativa (controllata) n° 1 /1


*Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla società stessa.*

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231</b> Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

Rev.	Data	Motivo	Redazione	Verifica	Approvazione
00	31/08/2020	Prima emissione	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico

Procedure annesse					
Rev.	Data	Titolo	Redazione	Verifica	Approvazione
00	31/08/2020	PRO.01-Rapporti con l'Organismo di Vigilanza	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico
00	31/08/2020	PRO.02-Gestione delle segnalazioni degli illeciti e delle irregolarità (Whistleblowing)	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico
00	31/08/2020	PRO.03-Sistema disciplinare	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico
00	31/08/2020	PRO.04-Selezione, assunzione e gestione del personale	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico

Allegati					
Rev.	Data	Titolo	Redazione	Verifica	Approvazione
00	31/08/2020	Tabella flussi informativi	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico
00	31/08/2020	Organigramma della sicurezza	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico
00	31/08/2020	Procedura per emergenza COVID-19	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico
00	31/08/2020	Verbale di rilevazione infortuni	Esterna	Interna	PAOLA ALGERI Amministratore unico

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

## INDICE

---

### Parte Generale


1. Definizioni
2. Il D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231
  - 2.1 Introduzione
  - 2.2 I connotati del modello e l'efficacia esimente
  - 2.3 Le sanzioni
  - 2.4 I reati-presupposto
    - 2.4.1 Reati commessi all'estero da ente con sede nel territorio dello Stato
    - 2.4.2 Reati commessi nel territorio dello Stato da società con sede all'estero
  - 2.5 L'Organismo di Vigilanza
  - 2.6 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della PAVI.PRO S.r.l.
  - 3.1 L'azienda
  - 3.2 L'adozione e l'efficace attuazione del Modello
  - 3.3 I principi e gli elementi ispiratori del Modello

### Parte Speciale A

#### Schema dei reati

### Parte Speciale B

1. L'art. 25<sup>septies</sup> del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231: i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
2. Le fattispecie di reato
3. Quadro normativo generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
4. Elementi costitutivi della responsabilità della persona fisica (datore di lavoro)

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

5. I processi aziendali sensibili

6. Regole di carattere generale e piano di miglioramento

7. Regole specifiche

7.1 Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31 e ss. Del D. Lgs. 81 del 2008)

7.2 L'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81 del 2008)

7.3 Attività di gestione delle emergenze e primo soccorso


7.4 Gestione degli appalti

7.5 Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

7.6 Attività di sorveglianza sanitaria

7.7 Attività di informazione e formazione dei lavoratori

7.8 Gestione infortuni


	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

## PARTE GENERALE

### 1. Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente documento, del Codice Etico, della Parte Speciale e delle procedure ad essi connesse, le espressioni utilizzate assumono il seguente significato:

- “D. Lgs. 231/2001” o “il Decreto”: il decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 Settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 Giugno 2001;
- “la Società”: la PAVI.PRO S.r.l.;
- “Organi sociali”: assemblea dei soci, amministratore unico e sindaci;
- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori della PAVI.PRO S.r.l.;
- “Attività a rischio” o “processi sensibili”: atti, fatti o attività della PAVI.PRO S.r.l. nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione dei reati presupposto;
- “Reati presupposto”: reati previsti dal Decreto la cui commissione, oltre alla responsabilità personale dell’autore materiale, determina altresì il sorgere della responsabilità amministrativa a carico della Società;
- “Modello di organizzazione, gestione e controllo” o “M.O.G.C.” o “Modello 231”: modello aziendale come previsto e disciplinato dal Decreto, adottato dall’Amministratore unico e composto da Codice Etico, Parte Generale, Parte Speciale, Procedure annesse;
- “Codice Etico”: documento attraverso il quale PAVI.PRO S.r.l. esplicita i propri valori, principi di comportamento, impegni e responsabilità che essa assume verso l’interno e l’esterno;
- “Procedura interna” o “Procedura aziendale”: insieme di regole disciplinanti nel dettaglio lo svolgimento di un determinato processo, sotto-processo e attività;
- “Destinatari del Modello” o “Destinatari”: soggetti tenuti all’osservanza del Modello. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale categoria i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti. Talora potrebbe farsi riferimento anche a soggetti terzi che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa, intrattengono con la Società rapporti di qualsiasi natura e durata;
- “Soggetti Apicali”: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. Esemplicativamente, rientrano nella presente definizione, i componenti del CDA – e, quindi, anche il Presidente e l’Amministratore Delegato- i Dirigenti e, più in generale, tutti i soggetti deputati a ruoli di vertice;
- “Soggetti Sottoposti”: persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali. Esemplicativamente, rientrano nella definizione di Soggetto Sottoposto, tutti coloro i quali operano nella Società in posizione di subordinazione, anche se non formalmente inquadrabili in un rapporto di lavoro dipendente, purché sottoposti a direzione e vigilanza di

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

Soggetti Apicali. Non possono essere esclusi a priori da tale categoria i liberi professionisti o i lavoratori autonomi (c.d. Partita IVA) o legati da altro tipo di rapporto;

- “Violazione del Modello”: qualsiasi atto o comportamento, commissivo od omissivo, doloso o colposo, non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello; la commissione, dolosa o colposa, di un reato presupposto, tentato o consumato; qualsiasi altra violazione delle disposizioni contenute nel Decreto;
- “Sistema disciplinare”: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello;
- “Organismo di vigilanza” o “O.d.V.”: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, esterno alla PAVI.PRO S.r.l. con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello;
- “Whistleblowing”: istituto che consente al Destinatario di segnalare riservatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali violazioni del Modello, di cui venga a conoscenza in ragione dei propri rapporti con la PAVI.PRO S.r.l. Di conseguenza, il *Whistleblower* è il Destinatario che segnala le violazioni e il Sistema di *Whistleblowing* è la procedura che definisce le modalità di segnalazione delle violazioni;
- “Soggetti pubblici” o “Pubbliche Amministrazioni” o “P.A.”: tutti quegli Enti pubblici, centrali e locali, esteri o sovranazionali ed ogni altro pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica utilità e necessità.

## 2. Il D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231


### 2.1 Introduzione

Il presente paragrafo introduttivo si propone di illustrare gli elementi essenziali del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, senza pretesa di esaustività.

E’, tuttavia, necessario fornire, anche al lettore meno esperto, gli strumenti basilari per orientarsi nel tecnicismo proprio della normativa di riferimento.

Quando, all’inizio del nuovo secolo, il legislatore italiano si è determinato ad introdurre nell’ordinamento l’inedita figura della responsabilità “da reato” degli enti, era ormai da tempo maturata la consapevolezza dell’inadeguatezza dei tradizionali archetipi sanzionatori rivolti alla criminalità economica d’impresa, ossia a quelle forme di criminalità realizzate, seppur nell’ambito di attività economiche legittime, dai responsabili dell’impresa per accrescerne in modo illecito i profitti.

Era, del resto, ormai pressante anche la necessità di adempiere agli obblighi derivanti dalle fonti normative internazionali ed europee e, con la L. 29 Settembre 2000, n. 300, si è così provveduto, da un lato, a ratificare e dare esecuzione agli atti provenienti da tali fonti e, dall’altro, a delegare al Governo (tracciandone le coordinate e le direttive) l’introduzione nel nostro ordinamento della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti anche privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale” in relazione alla commissione, a loro vantaggio e/o nel loro interesse, di una serie di reati da parte dei vertici o dei

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

collaboratori "quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni" e sempre che l'autore del reato non lo abbia commesso "nell'esclusivo interesse proprio o di terzi".

In attuazione alla delega, in data 8 Giugno 2001 è stato dunque emanato il D. Lgs. n. 231, entrato in vigore il 4 Luglio successivo, il quale ha introdotto una particolare responsabilità gravante sugli enti, definita (almeno nominalmente) "amministrativa dipendente da reato" cui il Parlamento ha ritenuto di riservare alla giurisdizione penale l'accertamento degli illeciti eventualmente commessi e l'applicazione delle relative sanzioni, creando -di fatto- un *tertium genus*<sup>1</sup> di responsabilità, del tutto nuovo per l'ordinamento italiano.

La responsabilità dell'ente presuppone, ovviamente, la commissione di uno dei reati espressamente indicati dalla legge e il cui numero è in costante e progressivo aumento negli anni. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato e mira -innanzitutto- a colpire il patrimonio degli enti.

È infatti prevista, in caso di accertata responsabilità, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività".

Possono essere applicate, anche in via cautelare, misure quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi oppure ancora il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La società, tuttavia, ha possibilità di esimersi dalla responsabilità al ricorrere di determinate condizioni, differenti a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto.

Se il reato viene commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire il reato commesso nel caso di specie.


Se il reato, invece, viene commesso da un soggetto sottoposto, l'ente è responsabile solo nel caso in cui la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1).

## 2.2 I connotati del modello e l'efficacia esimente

Perché il modello di organizzazione, gestione e controllo possa essere ritenuto idoneo a prevenire la commissione delle condotte illecite e ad escludere la responsabilità dell'ente nel caso del reato del vertice, come prescritto dall'art. 6, comma 2, esso deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati-presupposto da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati-presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

<sup>1</sup> Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato, nella celeberrima sentenza ThyssenKrupp (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n. 38343), anche il tema della natura della responsabilità degli enti. Si tratta di una responsabilità tecnicamente amministrativa, ma che è molto simile a quella penale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

### 2.3 Le sanzioni

Come anticipato poco sopra nell'introduzione, alla riconosciuta responsabilità dell'ente consegue l'applicazione di sanzioni amministrative che colpiscono non solo il patrimonio, ma anche, se del caso, la sua attività: la sanzione pecuniaria, da determinarsi entro i limiti edittali minimi e massimi fissati dalle singole norme sanzionatorie, nonché, nei casi di particolare gravità, le sanzioni interdittive, da applicarsi anche cumulativamente in aggiunta a quelle pecuniarie. Si tratta della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto anche temporaneo di contrarre con la pubblica amministrazione, dell'esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni pecuniarie sono irrogate sotto forma di quote. Le quote sono comprese tra un numero non inferiore a cento né superiore a mille e vengono determinate dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna singola quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00, e viene determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Non è ammesso il pagamento in forma ridotta.

Al fine di garantire un idoneo potere di valutazione del giudice ed il puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione prevede:

- una prima fase, in cui il giudice determina il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
- una seconda fase, in cui il giudice quantifica l'importo di ciascuna singola quota, cioè il suo valore economico, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.


Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 del decreto, ovvero:

- se il reato è commesso da un soggetto apicale, l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- infine, ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando l'ente, già condannato, commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Il giudice, in alternativa all'applicazione di una misura interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività in azienda, può nominare un commissario giudiziale che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa. In tale ipotesi, dunque, non viene applicata la misura interdittiva, ma nominato un commissario con incarico per tutto il periodo pari alla durata della misura interdittiva che avrebbe dovuto essere applicata.

È da sottolineare in questo inquadramento sanzionatorio che l'obiettivo di assicurare il tempestivo ristabilimento delle condizioni violate con il comportamento illecito e di prevenire il futuro



	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020


riproporsi della situazione antiggiuridica, rappresenta uno dei più significativi tratti caratteristici del nuovo modello punitivo.

Di particolare rilievo, in tal senso, è la previsione dell'art. 17, secondo il quale, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano se l'ente, prima del termine indicato (ovvero l'apertura del dibattimento di primo grado), ha provveduto alla riparazione delle conseguenze del reato, ossia ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso eliminando le carenze organizzative che hanno determinato il reato e ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, disposta in tutti i casi di condanna della società, nonché quando, indipendentemente dalla condanna, il reato venga commesso da soggetti apicali.

#### 2.4 I reati-presupposto


Premesso che l'analisi delle singole fattispecie di reato verrà effettuata nella parte speciale del presente modello, di seguito si riporta l'elenco dei reati-presupposto:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)
  - *Malversazione a danno dello Stato* (art. 316-bis c.p.);
  - *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art. 316-ter c.p.);
  - *Truffa a danno dello Stato* (art. 640, comma 2, numero 1 c.p.);
  - *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.);
  - *Frode informatica* (art. 640-ter c.p.).
  
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
  - *Documenti informatici* (art. 491-bis c.p.);
  - *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.);
  - *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici* (art. 615-quater c.p.);
  - *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-quinquies c.p.);
  - *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quater c.p.);
  - *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quinquies c.p.);
  - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis c.p.);
  - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-ter c.p.);
  - *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici* (art. 635-quater c.p.);
  - *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies c.p.);
  - *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640-quinquies c.p.).
  
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
  - *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.);
  - *Associazioni di tipo mafioso anche straniere* (art. 416-bis c.p.);
  - *Scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416-ter c.p.);


	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o parti di esse.*
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** (art. 25)
  - *Concussione* (art. 317 c.p.);
  - *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.);
  - *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.);
  - *Circostanze aggravanti* (art. 319-bis c.p.);
  - *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p.);
  - *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.);
  - *Pene per il corruttore* (art. 231 c.p.);
  - *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
  - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
  - *Peculato, concussione, induzione indebita a fare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.);
  - *Traffico di influenze illecite* (art. 346-bis c.p.).
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis)
  - *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
  - *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
  - *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.);
  - *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.);
  - *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.);
  - *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* (art. 460 c.p.);
  - *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.);
  - *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464 c.p.);
  - *Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni* (art. 473 c.p.);
  - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1)
  - *Turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.);
  - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513-bis c.p.);
  - *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.);
  - *Frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.);
  - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. 516 c.p.);
  - *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.);
  - *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517-ter c.p.);
  - *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517-quater c.p.);
  - *Norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini* (L. 14 Gennaio 2013, n. 9).

- Reati societari (art. 25-ter)
  - *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
  - *Fatti di lieve entità* (art. 2621-bis c.c.);
  - *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 c.c.);
  - *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.);
  - *Indebita restituzione di conferimenti* (art. 2626 c.c.);
  - *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.);
  - *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.);
  - *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.);
  - *Omessa comunicazione di conflitto di interessi* (art. 2629-bis c.c.);
  - *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.);
  - *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
  - *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.);
  - *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis c.c.);
  - *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
  - *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
  - *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.).
- Delitti con finalità di terrorismo o evasione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
  - *Associazioni sovversive* (art. 270 c.p.);
  - *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico* (art. 270-bis c.p.);
  - *Assistenza agli associati* (art. 270-ter c.p.);
  - *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 270-quater c.p.);
  - *Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo* (art. 270-quater.1 c.p.);
  - *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 270-quinquies c.p.);
  - *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo* (art. 270-quinquies.1 c.p.);
  - *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro* (art. 270-quinquies.2 c.p.);
  - *Condotte con finalità di terrorismo* (art. 270-sexies c.p.);
  - *Attestato per finalità terroristiche o di eversione* (art. 280 c.p.);
  - *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi* (art. 280-bis c.p.);
  - *Atto di terrorismo nucleare* (art. 280-ter c.p.);
  - *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione* (art. 289-bis c.p.);
  - *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi I e II* (art. 302 c.p.);
  - *Cospirazione politica mediante accordo* (art. 304 c.p.);
  - *Cospirazione politica mediante associazione* (art. 305 c.p.);
  - *Banda armata: formazione e partecipazione* (art. 306 c.p.);
  - *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata* (art. 307 c.p.).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
  - *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583-bis c.p.);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
  - *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (art. 600 c.p.);
  - *Prostituzione minorile* (art. 600-bis c.p.);
  - *Pornografia minorile* (art. 600-ter c.p.);
  - *Detenzione di materiale pornografico* (art. 600-quater c.p.);
  - *Pornografia virtuale* (600-quater.1 c.p.);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.);*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).*
  
- Abusi di mercato (art. 25-sexies)
  - *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58);*
  - *Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58).*
  
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
  - *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
  - *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).*
  
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)
  - *Ricettazione (art. 648 c.p.);*
  - *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
  - *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
  - *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).*
  
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
  - *artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-quinquies della Legge 22 Aprile 1941, n. 633.*
  
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
  - *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*
  
- Reati ambientali (25-undecies)
  - *Inquinamento ambientale (art. 452-bis);*
  - *Disastro ambientale (art. 452-quater);*
  - *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);*
  - *Circostanze aggravanti (art. 452-octies);*
  - *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);*
  - *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
  - *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
  - *Sanzioni penali (art. 137 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);*
  - *Bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);*
  - *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);*
  - *Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);*
  - *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);*
  - *Sanzioni (art. 279 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);*
  - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.p.);*

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 Marzo 1973 e ss.mm.ii., nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica* (artt. 1, 2, 3-bis, 6 della L. 7 Febbraio 1992, n. 150);
  - *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive* (art. 3 della L. 28 Dicembre 1993, n. 549 in materia di "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
  - *Inquinamento doloso* (art. 8 del D. Lgs. 6 Novembre 2007, n. 202 in materia di "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni");
  - *Inquinamento colposo* (art. 9 del D. Lgs. 6 Novembre 2007, n. 202).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
    - *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).
  - Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
    - *Razzismo e xenofobia* (art. 5, comma 2 della L. 13 Ottobre 1975, n. 654 in materia di "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale").
  - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
    - *Frode in competizioni sportive* (art. 1 della L. 13 Dicembre 1989, n. 401);
    - *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa* (art. 4 della L. 13 Dicembre 1989, n. 401).
  - Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
    - *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
    - *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
    - *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
    - *Occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
    - *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).


L'art. 26 del D. Lgs. 231/2001 dispone inoltre che, nei casi di commissione del reato nelle forme del tentativo<sup>2</sup>, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

#### 2.4.1 Reati commessi all'estero da ente con sede nel territorio dello Stato

La Società che abbia commesso un reato presupposto all'estero può essere chiamata a rispondere se ricorrono i seguenti requisiti:

- Il reato deve essere commesso da Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto;
- Il reato deve rientrare in una delle famiglie di reato presupposto;

<sup>2</sup> La definizione di delitto tentato è data dall'art. 56, comma 1 c.p., secondo cui "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

- Il reato deve essere commesso all'estero;
- La Società deve avere la propria sede principale in Italia;
- Per il reato non deve procedere lo Stato del luogo in cui esso è stato commesso;
- La richiesta di procedere da parte del Ministero della Giustizia o la querela<sup>3</sup>.

Si sottolinea che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione (art. 6 c.p.). È dunque sufficiente che solo una parte dell'azione sia commessa in Italia per attrarre l'intero fatto nell'ambito della giurisdizione del nostro Stato.

Infine, per "sede principale" deve intendersi il luogo in cui l'azienda svolge prevalentemente la propria attività di direzione e amministrazione dell'impresa, talché la legge in commento intende sottoporre il reato alla giurisdizione italiana solo se la lacuna organizzativa si è realizzata nel nostro Paese<sup>4</sup>.

#### 2.4.2 Reati commessi nel territorio dello Stato da società con sede all'estero

Il Decreto nulla dispone con riferimento ai reati commessi in Italia da aziende con sede principale all'estero.

Il rischio, quindi è quello di una possibile elusione della normativa attraverso lo spostamento, seppur formale, della sede societaria al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Sul tema, tuttavia, recentemente si è espressa la Cassazione<sup>5</sup> con una pronuncia che accoglie l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale più estensivo.

In materia, infatti, si era sviluppato il noto dibattito fra l'impostazione c.d. "massimalista", secondo cui il D. Lgs. n. 231/2001 fonda la responsabilità dell'ente su una fattispecie oggettiva e su un criterio di imputazione soggettiva, cioè la "colpa per organizzazione", autonomi rispetto al reato presupposto, con la conseguenza che la giurisdizione e la competenza spettano al luogo in cui tale colpa viene commessa e dove quindi si verifica la "lacuna organizzativa", e la tesi opposta detta "minimalista" che ritiene i due elementi costitutivi dell'illecito, cioè la consumazione di un reato la colpa organizzativa dell'ente, uniti in modo inscindibile.


Ne consegue che la giurisdizione e la competenza territoriale debbano essere stabiliti in base al luogo di consumazione del reato secondo le prescrizioni della legge.

<sup>3</sup> Art. 4 del Decreto: "Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

<sup>4</sup> Il Decreto non contiene alcuna definizione di "sede principale", tuttavia, la definizione viene tradizionalmente individuata facendo riferimento alla giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 9 del R.D. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare), relativo alla determinazione del Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Nel caso di assenza dell'indicazione formale occorrerà tenere conto del luogo in cui si trova il centro della direzione amministrativa ed organizzativa della Società. Nel caso in cui, invece, si riscontri una divergenza tra il dato formale e il dato sostanziale, se il centro di interessi della Società si trova nel territorio dello Stato, anche se formalmente risulta all'estero, la giurisdizione italiana è fatta salva da tale disposizione di legge che stabilisce la validità per i terzi della sede effettiva.

<sup>5</sup> Cass. Penale, Sez. VI, 7 Aprile 2020, n. 11626.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

La Suprema Corte, dunque, ha accolto l'orientamento della giurisprudenza di merito a favore della seconda impostazione, rilevando innanzi tutto come l'art. 1, comma 2 del Decreto 231, nel definire l'ambito applicativo delle disposizioni previste dalla norma, non preveda alcuna distinzione tra gli enti aventi sede in Italia e quelli con sede all'estero.

Si può rilevare, peraltro, che quando il legislatore ha voluto escludere la applicabilità della norma lo ha indicato chiaramente, nel comma 3 dell'articolo 1 del Decreto, laddove ha escluso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, quelli non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

D'altra parte, l'art. 36 del Decreto 231 prevede la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi del giudice penale competente per i reati dei quali essi dipendono, con un espresso favore verso il *simultaneous processus* contenuto all'art. 38 della norma.

La Cassazione ha, dunque, ritenuto irrilevante la nazionalità straniera dell'ente, non essendovi ragione alcuna per far sì che le persone giuridiche beneficino di una disciplina speciale rispetto a quella delle persone fisiche, così da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale previsti dagli articoli 3 e 6 del c.p.

Diversamente opinando, ci si porrebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza, realizzando una disparità di trattamento fra la persona fisica straniera e la persona giuridica straniera.

L'ente deve quindi rispondere al pari di chiunque degli effetti della propria condotta, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove si trovi la sua sede principale o espliciti in via prevalente la propria operatività, se il reato presupposto è stato commesso sul territorio nazionale.

D'altra parte, l'inoperatività del Decreto 231 in relazione alle imprese straniere determinerebbe una alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti italiani, consentendo ai primi di operare nel nostro Paese senza dover sostenere i costi necessari alla predisposizione e implementazione di idonei modelli organizzativi.

## 2.5 L'Organismo di Vigilanza


Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto in commento, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'O.d.V. deve rispondere ai requisiti di:

- Indipendenza e autonomia, anche finanziaria, dall'ente sul quale vigila; esso dispone anche di un budget annuale di spesa per far fronte all'acquisizione di eventuali consulenze che si rendessero necessarie;
- Professionalità, in quanto sono necessarie competenze tecniche che permettano di svolgere efficacemente la funzione assegnata;
- Continuità di azione, la sua presenza, durante il mandato, non deve essere sottoposta a condizione.

In relazione alla composizione dell'Organismo, il Decreto consente di optare per una composizione collegiale o monocratica purché la scelta sia, in base alla struttura dell'ente, idonea ad assicurare l'effettività e l'efficienza dei controlli.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

- Essere congiunti di soggetti apicali dell'ente;
- Essere legati all'ente da interessi di qualsiasi natura che possano, in atto o in potenza, generare conflitto di interesse;
- Trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 2382<sup>6</sup> del Codice civile;
- Aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.<sup>7</sup>, né essere attualmente sottoposto a procedimento per reati in danno dello Stato, reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di corruzione, riciclaggio, reati commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente e altre violazioni comunque sanzionate dal decreto in esame.

L'eventuale regolamentazione dell'O.d.V. può stabilire cause ulteriori di ineleggibilità, incompatibilità e revoca.

Il soggetto (o i soggetti) scelto attesta con formale autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 200, n. 445 l'assenza delle summenzionate cause.

Laddove ricorrano o intervengano le situazioni ostative, l'ente deve preoccuparsi di effettuare gli opportuni controlli e accertamenti in modo tale da predisporre le azioni congrue alla rimozione della causa ostativa.

Se la causa ostativa non può essere rimossa, l'ente ha l'obbligo di revocare dall'incarico il soggetto con un congruo preavviso di cessazione dell'incarico.

L'O.d.V. può rinunciare alla propria carica, mediante preavviso di 30 giorni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza si esplicano in:


- Controllo sull'efficacia del modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati-presupposto, conducendo ricognizioni dell'attività aziendale, al fine di mantenere monitorata la mappatura delle aree di rischio;
- Osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari con verifica della coerenza dei comportamenti concreti promuovendo idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione dei principi contenuti nel modello e raccogliendo, elaborando e aggiornando le informazioni rilevanti ricevute dagli stakeholders;
- Aggiornamento del modello;
- Applicazione del sistema sanzionatorio, con l'ausilio della funzione aziendale competente.

<sup>6</sup> Art. 2382 c.c.: "Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<sup>7</sup> Art. 444 c.p.p.: "L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.



	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, informare periodicamente l'ente in merito alle proprie attività e, in particolare, riferisce per iscritto le riscontrate criticità del modello e le sue violazioni, nonché carenze organizzative che potrebbero esporre l'ente alla commissione di reati-presupposto oppure ancora la mancata o carente collaborazione delle funzioni aziendali eventualmente coinvolte.

Gli incontri tra O.d.V., organi amministrativi dell'ente e funzioni aziendali risultano da verbale.

## 2.6 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.

La vigilanza sul funzionamento del Modello e l'accertamento di eventuali violazioni dello stesso è assicurata da una regolare attività informativa dell'Organismo di Vigilanza proveniente dalle singole funzioni aziendali, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto.

Tale obbligo riguarda le risultanze periodiche delle attività poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nelle diverse aree aziendali.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nell'area di attività ritenuta a rischio di reato (c.d. segnalazioni).


L'O.d.V. può sempre richiedere integrazioni e approfondimenti in merito alle informazioni trasmesse dalle funzioni aziendali.

## 3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della PAVI.PRO S.r.l.

### 3.1 L'azienda

La società PAVI.PRO S.r.l. ha come attività:

- l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili (terreni e fabbricati);
- la vendita e la locazione (esclusa quella finanziaria) di fabbricati, per intero o frazionatamente e la gestione, a scopo industriale, commerciale, alberghiero e residenziale in genere, del proprio patrimonio mobiliare;
- la costruzione e ristrutturazione, sia direttamente che indirettamente, in Italia e/o all'estero, di edifici con destinazione civile e/o industriale, con assunzione di eventuali appalti, sia da privati che da enti pubblici;
- la costruzione, la lavorazione e la posa di fabbricati, anche precompressi, industriali per il settore delle costruzioni edili, sia residenziali che civili, industriali e commerciali;
- la demolizione di edifici di qualunque tipo;
- le sistemazioni di terreni, sia agricoli che residenziali, movimento terra, scavi, reinterri, trivellazione, perforazioni, lavori in generale di ingegneria stradale, autostrade campi di aviazione, sia civile che militare;
- la realizzazione di impianti sportivi ed ogni genere di lavori complementari e sussidiari nel settore delle costruzioni edili, sia per enti pubblici che privati;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

- le lavorazioni e la posa in opera di ferro e, in genere, di ogni tipo di e genere di infissi, nonché di rivestimenti, pavimentazioni, coperture in generale;
- la prestazione di servizi e le attività di pulizia civile ed industriale per privati ed enti pubblici, anche con assunzione di appalti diretti ed indiretti;
- la prestazione di servizi nel campo della sanificazione, derattizzazione, igienizzazione tramite assunzione sia diretta che indiretta di appalti, in conto proprio e per conto terzi;
- opere elettriche, idrauliche, di lattoneria, imbiancatura, giardinaggio e, comunque, attività accessoria a quella edile.

### 3.2 L'adozione e l'efficace attuazione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo sono in grado di consentire alla PAVI.PRO S.r.l. - nella denegata ipotesi di realizzazione di comportamenti criminosi - di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma migliora ed integra, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (*ex ante* ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente disciplina.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della PAVI.PRO S.r.l., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire alla PAVI.PRO S.r.l. di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli organi sociali, nei dipendenti, consulenti e partners, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.


Infine, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

### 3.3 I principi e gli elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto di diverse fonti della materia, sia esterne sia interne all'azienda.

I principi cardine cui il Modello si ispira sono:

- i requisiti indicati dal Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria del Dicembre 2018;
- le Linee Guida INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL);
- il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- il sistema di *corporate governance* dapprima esistente nella realtà aziendale;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231 Parte Generale	Rev._00
		31/08/2020

- in generale, le normative nazionali e sovranazionali nonché le *best practices* internazionali.

### 3.4 La costruzione del Modello

La costruzione di un Modello organizzativo che possa essere considerato idoneo rappresenta un processo molto complesso, che richiede diverse attività, le quali dovranno essere svolte tenendo conto di tutti gli obiettivi sopra richiamati e dei principi di seguito esplicitati.

Lo svolgimento si fonda in maniera consistente sui principi di valutazione dei rischi (*risk assessment*) da adottare in una specifica "ottica 231", così che tutte le operazioni siano finalizzate e impostate in base ai criteri del Decreto e alle relative esigenze di tutela dell'Ente: l'analisi, infatti, deve essere reinterpretata traslando la prospettiva di analisi dai pericoli inerenti alla mera efficacia ed efficienza delle *operations* alla possibilità della commissione di uno dei reati contenuti nel catalogo della norma.

Il riferimento metodologico, dunque, è al CoSO Report emesso nel 1992 in materia di "Sistemi di Controllo interno" con la versione aggiornata del documento "*Internal Control - Integrated Framework*" ("2013 Framework") e all'ERM (*Enterprise Risk Management*) emesso nel 2004 in materia di gestione dei rischi, e successivi aggiornamenti.

Di seguito la sequenza di fasi attraverso le quali la PAVI.PRO S.r.l. ha proceduto nella redazione del Modello per garantirne l'efficacia e la completa attuazione.

#### 1) Identificazione dei Processi Sensibili ("*risk analysis*").

Una prima fase dell'indagine è stata curata da un gruppo di lavoro incaricato che ha proceduto all'analisi della situazione aziendale mediante l'esame di documenti forniti dalla Società (organigrammi, struttura delle deleghe e delle procure, disposizioni organizzative relative ai processi di maggior rilievo, etc. ...), e la raccolta di specifiche informazioni mediante interviste alle principali funzioni aziendali.

2) Esecuzione della "*gap analysis*". Sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di processi e procedure, e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di uno specifico modello di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

3) Stesura del Modello. Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" suddivisa in Sezioni in relazione alle diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.